



# **NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA**

**Approfondimento delle novità  
immediatamente vigenti della  
Legge 123/2007**

## **ARGOMENTI TRATTATI:**

- 1. LEGGE 123/07**
- 2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA L. 123/07**
- 3. TESSERA DI RICONOSCIMENTO**
- 4. MODIFICHE DELL' Art. 7 del D.Lgs. 626/94**
- 5. COMMA 3-ter: COSTI DELLA SICUREZZA**
- 6. Art. 5: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE**

## **LEGGE 123/2007**

In data 10 Agosto 2007 è stata pubblicata sulla G.U. la Legge 123/07 che introduce nuove misure in tema di salute e sicurezza sul lavoro e delega il Governo ad emanare successivi decreti per la riforma della normativa in materia.

Tra i contenuti della legge si evidenziano le modifiche dell'Art. 7 del D.Lgs. 626/94 con la sostituzione del Comma 3 (lavori in appalto).

## **CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 123/2007**

Nei cantieri edili e all'interno di aziende o unità produttive la normativa di riferimento saranno sempre il D.Lgs. 494/96 ed il D.P.R. 222/03 (normativa di settore): rimangono pertanto, quale documentazione di riferimento, il PSC e il POS.

Per tutte le altre attività svolte in appalto o con contratto d'opera non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 626/94, il riferimento sarà il citato Art. 7 con le recenti modifiche.

## **TESSERA DI RICONOSCIMENTO**

**Riferimento normativo:**

Art. 6 - Legge 123/07

**Sanzioni correlate: multe**

da 100,00 a 500,00 € per il datore di lavoro

da 50,00 a 300,00 € per i lavoratori

## TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Dal 1 Settembre 2007 tutti i lavoratori di qualsiasi settore che realizzano le proprie attività in regime di appalto o subappalto presso aree di un cliente devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento indicante le generalità del lavoratore, del datore di lavoro e la fotografia del lavoratore.

## TESSERA DI RICONOSCIMENTO



## **TESSERA DI RICONOSCIMENTO**

Il datore di lavoro deve predisporre il tesserino per i propri dipendenti, mentre i lavoratori hanno l'obbligo di esporre tale tessera presso le aree dei clienti.

L'obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che sono tenuti a provvedervi per conto proprio.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere l'obbligo di cui sopra mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla DPL territorialmente competente, da tenersi presso il luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

## **TESSERA DI RICONOSCIMENTO**

### **ATTIVITA' A CARICO DEL DATORE DI LAVORO:**

- ✓ Predisporre i tesserini di riconoscimento per tutti i dipendenti che realizzano attività presso i clienti;
- ✓ Consegnare a ciascun lavoratore il tesserino con lettera di accompagnamento indicante gli obblighi di esposizione del tesserino;
- ✓ Fare firmare la lettera di accompagnamento dal dipendente per certificare l'avvenuta consegna del tesserino;
- ✓ Accertarsi che tutti i lavoratori espongano il tesserino.

# TESSERA DI RICONOSCIMENTO

## ATTIVITA' A CARICO DEL LAVORATORE:

- ✓ Esporre il tesserino di riconoscimento ogni qualvolta ci si trovi ad operare in aree di lavoro del cliente.

## **MODIFICHE ALL' Art. 7 D.Lgs. 626/94 - Comma 3:**

### **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

#### **Riferimento normativo:**

Art. 3 - Legge 123/07

#### **Sanzioni correlate:**

Arresto da 2 a 4 mesi

#### **Argomento:**

Documento di valutazione dei rischi derivanti dall'INTERFERENZA delle attività delle imprese appaltatrici con le attività del committente.

### **Comma 3: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Il datore di lavoro dell'azienda committente ha l'obbligo di redigere un UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI tra committente e appaltatore relativo all'area di realizzazione delle attività appaltate.

L'obiettivo da perseguire consiste nel condividere un unico documento che non presenti sovrapposizioni e che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti.

### **Comma 3: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

#### **PER SODDISFARE LA NORMATIVA IL COMMITTENTE DEVE:**

- ✓ Individuare le aziende e i lavoratori autonomi a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori;
- ✓ Valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi;
- ✓ Inviare apposita documentazione prima di procedere alla stipula del contratto.

**Cosa deve contenere la documentazione sopra citata?**

**Comma 3:  
DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**LA DOCUMENTAZIONE DEVE CONTERE:**

1. Le informazioni riguardanti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo in cui dovranno essere eseguiti i lavori;
2. Le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate dal datore di lavoro committente per garantire la sicurezza e la tutela della salute del proprio personale, comprese quelle da adottare in caso di emergenza.

**Comma 3:  
DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**CONOSCIUTE QUESTE INFORMAZIONI CIASCUN  
APPALTATORE E/O LAVORATORE AUTONOMO  
DOVRA':**

- ✓ Comunicare al committente i rischi che le lavorazioni oggetto dell'appalto introdurranno all'interno dell'azienda appaltante;
- ✓ Definire e poi comunicare al committente le misure di prevenzione e protezione che adotterà in funzione delle lavorazioni svolte e dell'ambiente in cui si opererà.

## **Comma 3: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### **ESEMPI**

#### **ACCESSI:**

- Modalità di accesso, riconoscimento (tesserino) e registrazione del personale degli appaltatori che accedono alla proprietà;
- Percorsi interni per raggiungere le aree di lavoro;
- Punti di accesso alle aree di lavoro per macchine e attrezzature degli appaltatori.

#### **ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AZIENDA COMMITTENTE:**

- Nominativi dei referenti dell'azienda per i lavori da eseguire;
- Modalità e periodicità delle riunioni di coordinamento.

## **Comma 3: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### **ESEMPI**

#### **ALIMENTAZIONE ENERGIA:**

- Informazioni inerenti gli impianti esistenti: elettrico, idraulico, aria compressa, etc.

#### **ATTIVITÀ LAVORATIVE:**

- Indicazione delle aree di lavoro assegnate all'impresa esterna;
- Indicazione dei rischi presenti e derivanti dall'attività del committente;
- Modalità per effettuare la segregazione/separazione delle aree;
- Misure preventive da adottare per prevenire i rischi derivanti dall'azienda del committente;
- Sistemi di autorizzazione e controllo.

## **Comma 3: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### **ESEMPI**

#### **SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI:**

- Indicazioni su quelle presenti nell'attività del committente;
- Norme per l'introduzione e l'utilizzo di sostanze introdotte dall'appaltatore.

#### **GESTIONE DELL'EMERGENZA:**

- Procedure da seguire in caso di emergenza con indicazioni dei percorsi e uscite di sicurezza da utilizzare;
- Nominativi del personale della squadra antincendio e primo soccorso;
- Indicazione dei punti di primo soccorso presenti.

## **Comma 3: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### **IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE, RICEVUTE LE INFORMAZIONI SUI RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE, DOVRÀ:**

- ✓ Effettuare una riunione con la partecipazione degli appaltatori;
- ✓ Definire un programma di lavori atto ad eliminare, ove possibile, le interferenze tra le differenti attività indicando le soluzioni adottate;
- ✓ Nel caso in cui non sia possibile eliminare tutte le interferenze sarà necessario definire le misure adottate per gestire i conseguenti rischi presenti.

### **Comma 3: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Quanto definito dovrà essere formalizzato in un apposito DOCUMENTO INTEGRATIVO CONDIVISO che andrà allegato all'esistente D.V.R. (art. 4 del D.Lgs. 626/94) o all'autocertificazione e al contratto d'appalto, poi aggiornato in funzione dei lavori.

### **Comma 3-ter: COSTI DELLA SICUREZZA**

“... ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e subappalto, di cui agli artt. 1559, 1655 e 1656 del c.c., devono essere specificati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere il RLS e le RSU.”

## **Comma 3-ter: COSTI DELLA SICUREZZA**

**Il legislatore non da indicazioni sulla definizione di costi della sicurezza.**

**E' quindi presumibile che intenda riferirsi a tutti i costi sostenuti dall'appaltatore per la gestione della sicurezza nella specifica area lavorativa.**

## **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

**Riferimento normativo:**

Art. 5 - Legge 123/07

**Sanzione correlata:**

Non definita

**Argomento:**

Sospensione dell'attività imprenditoriale per l'impiego di personale non regolarmente impiegato e in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

## **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

Oltre alla sospensione dell'attività le competenti amministrazioni emettono un provvedimento di interdizione dell'impresa alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche per un periodo di tempo di durata pari alla sospensione e ad un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

## **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

La sospensione dell'attività imprenditoriale può essere adottata anche dal personale ispettivo delle ASL per l'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

# **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

## **LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO È PREVISTA DOPO:**

- ✓ **Regolarizzazione dei lavoratori non regolari;**
- ✓ **Accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni sulla disciplina in materia di tempi di lavoro, riposi, etc. o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;**
- ✓ **Pagamento di una sanzione amministrativa AGGIUNTIVA pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente erogate dovute all'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.**

A cura di Economie Ambientali srl

Relatore: Dott.ssa Barbara Mantegazza

Lecco, 30 gennaio 2008